



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	AXA Assicurazioni
---------------------	--------------------------



Osservazioni generali

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Capo III;	<i>Revoca consenso da parte del cliente</i>	<p>Si chiede di chiarire se la Compagnia possa predisporre un contratto che possa essere sottoscritto solo con firma grafometrica laddove il consenso al trattamento dei dati grafometrici, ai sensi del TU Privacy, è facoltativa.</p> <p>Valutare l'opportunità di inserire nel Regolamento l'obbligatorietà per il cliente dell'utilizzo della firma grafometrica ove stabilito dalla Compagnia, rivedendo quindi l'impostazione attuale volta unicamente a "favorire" l'utilizzo.</p>
Capo VIII; art.15; comma 2	<i>Scheda sintetica</i>	<p>L'eventuale entrata in vigore del Regolamento, così come attualmente formulato, comporterebbe il rifacimento di tutti i Fascicoli Informativi e la ristampa degli stessi con costi elevati e tempi troppo ridotti rispetto ai tre mesi ipotizzati dal Regolamento.</p> <p>Si ritiene che il termine di un anno sia congruo per evitare di mandare al macero un numero elevato di</p>

		<p>stampati con notevole risparmio dei costi per l'impresa.</p> <p>Riteniamo che l'ipotesi della sostituzione della Nota informativa con la sola scheda sintetica (eventualmente integrata con le nuove disposizioni es. parte Reclami) sarebbe un'ipotesi volta a semplificare gli adempimenti contrattuali, riducendo il numero delle pagine dei Fascicoli Informativi, in un'ottica di semplificazione e maggior chiarezza nei confronti del Cliente.</p>
Capo II; art. 6	<i>Pagamento con carta di debito</i>	<p>Pagamento con bancomat.</p> <p>Entro 3 mesi tutte le agenzie dovranno consentirlo; non è precisato nulla se in agenzia o in mobilità: se fosse obbligatorio in mobilità, i 3 mesi concessi sono impossibili (proposta 18/24 mesi)</p>
Capo III; art. 8; comma 2	<i>Oneri a carico del contraente per rinuncia a documentazione in formato elettronico</i>	<p>In base all'articolo in oggetto sembra si possa prevedere un costo per l'invio del cartaceo qualora il contraente abbia revocato il consenso all'invio elettronico; sarebbe opportuna una riformulazione della norma che espliciti che le imprese possano prevedere che la trasmissione in forma cartacea sia onerosa mentre quella elettronica sia gratuita.</p>
Capo I; art. 3; comma 2	<i>Prodotti assicurativi appositi volti a incentivare l'applicazione del Regolamento</i>	<p>Si chiede di meglio definire quali caratteristiche debbano avere i prodotti assicurativi predisposti dalle imprese al fine di favorire l'uso degli strumenti elettronici ai sensi dell'art. 3, comma 2.</p>
Capo III; art. 7; comma 2	<i>Allegato 7A e 7B</i>	<p>Si chiede di esplicitare se l'allegato 7A debba essere consegnato al cliente in caso di offerta fuori sede.</p>